

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 342/2014 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 2014****che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per i conglomerati finanziari che esercitano attività importanti sia nel settore bancario o di investimento sia nel settore assicurativo occorre eliminare un utilizzo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, vale a dire il computo multiplo nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie a operazioni intragruppo, affinché sia rispecchiata con esattezza la disponibilità di fondi propri del conglomerato finanziario atti ad assorbire le perdite e sia garantita una copertura patrimoniale supplementare a livello di conglomerato.
- (2) È importante assicurare che i fondi propri eccedenti quelli necessari per soddisfare i requisiti di solvibilità settoriali siano computati a livello di conglomerato finanziario soltanto qualora nulla osti al trasferimento delle attività o al rimborso delle passività tra le diverse imprese del conglomerato finanziario, anche da un settore all'altro.
- (3) Un conglomerato finanziario dovrebbe includere nel calcolo dei suoi fondi propri i fondi propri eccedenti i requisiti di solvibilità settoriali solo se tali fondi sono trasferibili tra imprese all'interno del conglomerato finanziario.
- (4) Occorre tenere conto, emanando norme appropriate, che i requisiti di fondi propri settoriali sono concepiti per coprire i rischi relativi a tale settore e non quelli a esso esterni.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.⁽²⁾ GUL 35 dell'11.2.2003, pag. 1.